

Spedita il
col. N. Di prot.
IL SEGRETARIO

COMUNE DI BARISARDO

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione Consorzio tra i Comuni di Barisardo e Loceri
per la progettazione, la costruzione e la gestione di stalle sociali
e nattaioio.

L'anno millenovecentottantotto questo giorno diciotto del mese
di Marzo alle ore 18,20 in Barisardo nella solita
sala delle adunanze Consiliari.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
~~seconda~~ ~~straordinaria~~
Legge, risultano all'appello nominale:

Locci Antonio - Sindaco
Pisu Marco
Arra Gianpietro
Acciu Domenico
Cardia Silvano
Denuro Luciano
Etzi Vito
Ligas Angelo
Murru Mario
Congiu Fausto
Pilia Giuseppe

PRESENTI

Pilia Bruno
Russo Calogero
Serra Paolino
Tascedda Dario
Barrili Luciano

ASSENTI

Casu Giovanni
Chiai Gianpietro
Serdino Delio

Pischedda Roberto

Totale presenti N. 16 Consiglieri su N. 20 assegnati al Comune e su N. 20 Consiglieri in carica

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Locci Antonio

Assiste il Segretario Dr. Arcangelo Sanna

Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori

La seduta è pubblica
~~privata~~

Atteso che tra le due civiche Amministrazioni di: Barisardo e Loceri é maturata l'intesa di costituire un consorzio per la progettazione e gestione di stalle sociali e di un mattatoio Comune;

Evidenziato che l'iniziativa mira al conseguimento di risultati diversi che attengono:

- alla salvaguardia del decoro delle due popolazioni che, prive di strutture ricettive, per il patrimonio zootecnico, di proprietà di diversi, piccoli allevatori, sono costrette a perpetuare, a dispetto dei tempi, vecchie usanze, in base alle quali il bestiame trova ricovero, a fine giornata, nell'abitato dei rispettivi centri abitati;
- alla salvaguardia dell'igiene pubblica, mediante l'evacuazione del predetto bestiame da numerose stalle urbane;
- alla tutela del patrimonio zootecnico, dal nefasto e consolidato fenomeno dell'abigeato, duro a morire, nell'ambito di un'economia ai margini del benessere;
- all'economia di tempo e di denaro di tanti piccoli allevatori e commercianti, attualmente costretti a servirsi dei mattatoi di altri Comuni, non disponendo di uno rationale in loco;

Visto in merito la schema di statuto, dal costituendo consorzio e ritenuto conforme alle esigenze dei due Comuni;

Ritenuto ciò premesso di procedere alla sua approvazione;

All'unanimità dei voti, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di costituire, tra i Comuni di Barisardo e Loceri, un consorzio per: la progettazione, la costruzione e gestione di stalle sociali e di un mattatoio Comune;
- 2) di approvare lo schema del relativo statuto, costituito da N°22 articoli, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere copia del presente atto e del predetto statuto all'Amministrazione Comunale di Loceri perché provveda a formalizzare la sua adesione.=



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Comitato Regionale di Controllo

30 MAR 1988
3026

Prot. N. 1966/3

Cagliari, 19.5.1988

Risposta al foglio N.

in
Allegato N.

Oggetto Delibera e.e. N° 68
in data 18.3.1988

AL SIGNOR

SINDACO

DEL COMUNE DI

BARISARDO

Si comunica che il Comitato Regionale di Controllo,
in seduta del 20.4.1988, con provvedimento portante
il N° C.S. ha reso esecutivo l'atto di cui all'oggetto.

D'ORDINE DEL RESPONSABILE DELLA S.A.

L'IMPIEGATO ADDETTO



esce

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 23-3-88 dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'Art. 22 della Legge Regionale 23-10-1978, N. 62.

Il Segretario Comunale

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal al senza reclami e invio al competente Organo Regionale di Controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data senza che ne sia stato pronunciato entro i 15 giorni successivi, a norma dell'art. 24/25 della Legge Regionale 23-10-1978 n. 62 l'annullamento.

Il

Il Segretario Comunale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

SEZIONE DI CONTROLLO DI LANUSEI
CAGLIARI

- Dichiarata esente da vizi in seduta del 23-3-88
Prot. nr. 2366/3
- Preso atto in seduta del
Prot. nr.
- Annullata in seduta del
Prot. nr.

RIF.

CONSORZIO PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI STALLE SOCIALI
E MATTATOIO TRA I COMUNI DI BARISARDO E LOCERI DELLA PROVINCIA DI NUORO.

STATUTO DEL CONSORZIO

Art.1

Fra i seguenti Comuni della provincia di Nuoro:

- 1)- Barisardo
- 2)- Loceri

Viene costituito un Consorzio denominato:

" CONSORZIO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI STALLE SOCIALI E MATTATOIO "

Il Consorzio così costituito ha lo scopo di:

- 1)- Progettare, costruire e gestire stalle sociali ed il mattatoio;
- 2)- scoraggiare l'abigeato;
- 3)- risanare i due centri abitati dalla presenza di animali di piccoli allevatori che non hanno la possibilità di provvedere in proprio alla costruzione di stalle;
- 4)- risanare i due centri abitati dalla presenza di mattatoi privati che essendo inadeguati verranno chiusi, e verrà messa a disposizione di macellai ed allevatori idonea struttura.

Art.2

La sede del consorzio è stabilita in Barisardo presso il palazzo Municipale.

Art.3

Sono organi del Consorzio:

- A)- L'Assemblea generale;
- B)- Il Consiglio Direttivo;
- C)- Il Presidente del Consorzio.

Art.4

L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il perseguimento dei compiti statutari.

Compete all'Assemblea in particolare:

- 1)- Nominare il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio e gli altri membri del Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli Artt. 11,15 e 16 del presente statuto.
- 2)- Nominare i revisori dei conti;
- 3)- Nominare il tesoriere;
- 4)- Nominare il Segretario del Consorzio e fissarne il trattamento economico;
- 5)- Deliberare il regolamento del personale e relativa pianta organica, nonché gli altri regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio e dei relativi servizi;
- 6)- Proporre ai Comuni consorziati le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento del Consorzio e le adesioni dei nuovi enti;

- 7)- Redigere il programma di massima e curare la realizzazione degli scopi del consorzio;
- 8)- Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun esercizio;
- 9)- Approvare le indennità spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Presidente, secondo le vigenti Leggi;
- 10)- Deliberare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- 11)- Deliberare la contrazione di mutui, le assunzioni di spesa vincolanti il Bilancio per oltre 5 anni, le alienazioni di immobili, i contratti che implicano la costituzione di ipoteche, servitù ecc., nonché le transazioni;
- 12)- Deliberare l'acquisto degli immobili, l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni salvo l'autorizzazione dei competenti Organi;
- 13)- Approvare i progetti tecnici e finanziari;
- 14)- Assumere il personale dipendente secondo le vigenti disposizioni di legge per pubblici dipendenti;
- 15)- Deliberare intorno alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.

All'Assemblea spetta comunque ogni potere deliberativo che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art.5

L'Assemblea consortile è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro Delegati e dai rappresentanti di ogni Comune, nominati dai rispettivi Consigli tra i Consiglieri Comunali o altre persone che ne abbiano i requisiti per la nomina e restano in carica per la durata degli stessi Consigli Comunali, in ragione di 1 rappresentante ogni 1000 abitanti o frazione di esso da superare i 500 abitanti per ogni Comune consorziato e rimangono in carica anche se il Consiglio Comunale che li ha nominati è dimissionario fino a quando il nuovo Consiglio eletto non deliberi la nomina dei nuovi rappresentanti, i quali possono anche essere rieletti.

I Consigli Comunali nel procedere alla nomina dei loro rappresentanti dovranno obbligatoriamente far cadere la loro scelta su un membro della minoranza, su proposta della stessa minoranza, fatta eccezione per il caso in cui i rappresentanti da nominare siano meno di 2. Ogni membro presente all'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Art.6

L'Assemblea consorziale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio, in primavera ed in autunno, ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e necessario, ovvero quando vi sia la richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

Art.7

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente mediante avvisi scritti e dallo Stesso firmati da far recapitare ai membri a domicilio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di 24 ore.

Art.8

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e sono pubbliche salvo quando si tratti di questioni concernenti a persone. In caso di impedimento del presidente le sedute dell'Assemblea saranno presiedute dal Vice Presidente, e, in assenza od impedimento di questi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art.9

Per la validità della seduta è necessaria la presenza in prima convocazione della maggioranza dei membri, in seconda convocazione dopo 24 ore della prima, di almeno la metà, in ogni caso deve essere assicurata la presenza di almeno 1 rappresentante di ciascun Comune consorziato.

Art.10

Le deliberazioni dell'Assemblea consorziale non sono valide se non hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Art.11

Il Consiglio Direttivo si compone di 2 membri eletti dall'Assemblea, uno per ogni Comune Consorziato, più il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.

Art.12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o lo richiedano almeno la metà dei membri.

Art.13

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio:

- 1)- Predispone il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
- 2)- Predispone la ripartizione annuale delle spese tra i consorziati;
- 3)- Istruisce gli affari di competenza dell'Assemblea;
- 4)- Adotta le deliberazioni necessarie per l'esecuzione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'Assemblea;
- 5)- Delibera la stipulazione dei contratti obbligatori salvo la competenza dell'Assemblea e vigila sulla loro esatta esecuzione;
- 6)- Delibera lo storno dei fondi per spese correnti, tra capitali del titolo I e l'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese variabili e per servizi in economia;
- 7)- Prende sotto la propria responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea dei rappresentanti ad eccezione di quelle

di cui ai numeri 1,2,3,4,5 e 6 dell'Art. 4 quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti e trattasi di esigenza nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'Assemblea stessa. Di queste Deliberazioni è fatta relazione all'Assemblea nella prima adunanza ai fini di ottenerne la ratifica;

8)- Delibera in genere su tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione del Consorzio;

9)- Esegue e fa osservare le deliberazioni dell'Assemblea.

Art.14

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consorzio e non sono valide se non è presente la maggioranza dei membri.

Art.15

Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea generale, nel suo seno a maggioranza assoluta dei voti e resta in carica per la durata dell'Assemblea. Il Presidente è il Capo dell'amministrazione del Consorzio, lo rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, ne esegue le deliberazioni, firma la corrispondenza, ordina tutti i controlli che ritiene nel caso, firma, con altro membro del consiglio, i mandati, ed in caso di negligenza e di resistenza da parte dei Comuni Consorziati ne riferisce all'Autorità competente per i provvedimenti.

Art.16

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea consortile con le stesse modalità del Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art.17

Il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art.18

Ai Componenti del Consiglio direttivo ed al Presidente, potranno essere corrisposte le indennità di carica ed ai componenti l'Assemblea le indennità di presenza previste dalla legge per gli Amministratori Comunali, nelle misure stabilite per il Comune sede del Consorzio. Ai suddetti Amministratori spetterà inoltre il rimborso delle spese viaggio e le indennità di missione come per gli Amministratori del Comune sede del Consorzio.

Art.19

Il riparto delle spese di esercizio viene effettuato in ragione complessiva delle rispettive popolazioni risultanti ai dati Istat del 31/12 dell'anno precedente e dei contingenti di imposta fondiaria.

Sono a carico del Consorzio le spese per il funzionamento e per l'attrezzatura del relativo ufficio, nonchè quelle per gli oneri diretti e riflessi relativi alla retribuzione base ed alle indennità fisse e continuative del personale addetto.

Art.20

Il consorzio ha un proprio bilancio ed un proprio tesoriere.

I Comuni consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto delle spese ordinarie previste nel bilancio preventivo del Consorzio, da conguagliarsi all'atto dell'approvazione del riparto annuale della spesa.

qualora i pagamenti non venissero fatti dai Comuni nella misura e nei termini stabiliti, sarà provocata l'emissione del mandato d'ufficio, addossando le eventuali spese e gli interessi al Comune inadempiente.

Art.21

Il consorzio non può essere sciolto prima del compimento di 20 anni di gestione delle stalle e del mattatoio. In caso di recessione anticipata di uno dei Comuni, il Comune interessato non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute. In caso di scioglimento del Consorzio il personale verrà assorbito nella pianta organica dei Comuni Consorziati.

Art.22

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto varranno le norme della legge Comunale e Provinciale T.U. 03/03/1934, N° 383 e successive modifiche ed integrazioni.